Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 marzo 1985** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1984, n. **1110.**

Modificazioni alle dotazioni organiche delle qualifiche del personale dei ruoli speciali della Ragioneria generale e delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visto il proprio decreto in data 7 settembre 1982, n. 1078, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 87, con il quale, tra l'altro, sono state fissate le dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo speciale delle ragionerie provinciali dello Stato, con decorrenza 1° gennaio 1981;

Visto il successivo proprio decreto in data 26 gennaio 1984, n. 135, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1984, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 200, con il quale è stata modificata la tabella *A* allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1078;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1983, concernente i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979 nei confronti del personale proveniente da enti soppressi, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 1983, relativi all'approvazione delle graduatorie formate per il conferimento delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità riferiti ai suddetti dipendenti;

Vista la nota 25 luglio 1983, n. 7253/3.28.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica con la quale è stato trasmesso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1983 concernente l'aggiornamento delle graduatorie relative al conferimento delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità nonché le schede di inquadramento relative al personale da inquadrare nei ruoli speciali della Ragioneria generale dello Stato - tabelle *A* e *B;*

Vista, inoltre, la nota 19 gennaio 1984, n. 1029/3.28.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio problemi personale enti soppressi con la quale è stato assegnato alla Ragioneria generale dello Stato, per lo inquadramento nel ruolo speciale di cui trattasi, un dipendente della soppressa Cassa mutua commercianti di Roma appartenente alla seconda qualifica funzionale sospeso cautelarmente dal servizio a causa di giudizio penale instaurato a suo carico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad una nuova parziale modifica delle dotazioni organiche delle qualifiche del personale dei ruoli speciali della Ragioneria generale dello Stato fissate dalle anzidette tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1078;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

La tabella *A* — già modificata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1984, n. 135 — e la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1078, per i motivi citati nelle premesse, vengono così modificate:

TABELLA *A*

QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
—	—	—
Personale amministrativo		
Direttore generale ente di 2° livello	Dirigente generale livello C	3
Direttore generale ente di 3° livello Dirigente superiore .	Dirigente superiore	5
Dirigente	Primo dirigente	11
Direttore aggiunto di divisione o qualifiche equiparate Collaboratore con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica	8ª qualifica funzionale	3
Segretario capo . . . Segretario principale con 13 anni di anzianità nella carriera Assistente coordinatore Assistente con 13 anni di anzianità nella qualifica	7ª qualifica funzionale	19
Assistente . . . . . Segretario	6ª qualifica funzionale	8
Coadiutore superiore . Coadiutore principale con 13 anni di anzianità nella carriera Archivista dattilografo livello differenziato Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualifica	5ª qualifica funzionale	11
Archivista dattilografo Coadiutore	4ª qualifica funzionale	6
Commesso capo . . . Commesso livello differenziato Commesso con 8 anni di anzianità nella qualifica	3ª qualifica funzionale	3
Commesso	2ª qualifica funzionale	2

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
—	—	—
Personale tecnico		
Collaboratore tecnico .	7ª qualifica funzionale	1
Assistente tecnico . .	6ª qualifica funzionale	3
Operatore tecnico - 8ª cl. stip. Operatore tecnico liv. differen.	5ª qualifica funzionale	1
Operaio specializzato .	4ª qualifica funzionale	1
Operaio qualificato Commesso capo o qualif. equip. Agente tecnico liv. differen. Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica	3ª qualifica funzionale	3
Agente tecnico . . .	2ª qualifica funzionale	2

TABELLA *B*

QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
—	—	—
Personale amministrativo		
Assistente con 13 anni di anzianità	7ª qualifica funzionale	1
Assistente . . .	6ª qualifica funzionale	6
Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualif. Archivista dattilografo livello differenziato Archivista dattilografo all'8ª classe di stipendio	5ª qualifica funzionale	7
Coadiutore . . . . Archivista dattilografo	4ª qualifica funzionale	20
Commesso	2ª qualifica funzionale	1
Personale tecnico		
Assistente tecnico . .	6ª qualifica funzionale	2
Operaio specializzato .	4ª qualifica funzionale	1
Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica	3ª qualifica funzionale	2
Agente tecnico . . .	2ª qualifica funzionale	2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1984

PERTINI

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 219

Errata-corrige alla legge 13 dicembre 1984, n. 972: «Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 24 del 29 gennaio 1985).

Nell'art. 3 della legge citata in epigrafe dove è scritto: «... in *esecuzione* della imposizione sul reddito ...» leggasi: «... in *esenzione* della imposizione sul reddito ...».

LEGGE 27 febbraio 1985, n. **58**.

Disposizioni per la costituzione di un fondo straordinario per l'anno europeo della musica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 1985, è istituito un fondo straordinario di lire cinque miliardi per il sostegno finanziario delle iniziative e manifestazioni promosse in occasione dell'anno europeo della musica dall'apposito comitato italiano per l'anno europeo della musica, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1982.

Il fondo è destinato:

1) alla realizzazione in Italia ed all'estero di spettacoli e manifestazioni musicali, incluse nel programma celebrativo predisposto dal comitato, da parte di enti, istituzioni o organismi musicali;

2) alla organizzazione, alla realizzazione od al sostegno di convegni, concorsi, mostre e pubblicazioni editoriali, inclusi nel programma celebrativo, promossi da pubbliche amministrazioni o da enti pubblici e privati;

3) all'attività promozionale dell'anno europeo della musica;

4) al conferimento di incarichi di studio e di ricerca;

5) alle esigenze di funzionamento del comitato secondo le modalità che sono fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Per il raggiungimento delle suddette finalità possono essere stipulate apposite convenzioni con enti ed istituzioni pubblici e privati dal Ministro del turismo e dello spettacolo sentito il comitato di cui al primo comma.

Art. 2.

All'onere di lire cinquemila milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato

di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2310):

Presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo (LAGORIO) il 26 novembre 1984.

Assegnato alla II commissione (Interni), in sede legislativa, il 12 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, III, V e VIII.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 20 dicembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 1112):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 1° febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13 febbraio 1985 e approvato il 20 febbraio 1985.

LEGGE 2 marzo 1985, n. **59**.

Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 100 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

— La legge 24 maggio 1977, n. 227, reca: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale ».

— Il testo vigente del quinto comma dell'art. 13 è il seguente:

« In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1742):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 24 maggio 1984.

Assegnato alla XII commissione (Industria), in sede legislativa, il 20 giugno 1984, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla XII commissione il 18 luglio 1984 e approvato il 19 luglio 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 874):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 25 settembre 1984, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Nuovamente assegnato alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 15 febbraio 1985.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 4 dicembre 1984, e il 13 febbraio 1985.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 20 febbraio 1985.

LEGGE 2 marzo 1985, n. **60**.

Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è aggiunto il seguente alinea:

« *f*) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

« I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissariato generale mediante stipula di regolari atti, ai comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo ».

Art. 3.

Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.

Nelle spese che gravano sui fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, devono intendersi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con lo espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 204/1951, come risultante a seguito della modifica apportata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;

f) *dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna* ».

Nota all'art. 3, *secondo comma*:

— Il testo dell'art. 10, primo comma, della legge n. 204/1951 è il seguente:

« Le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50 e corrispondenti per gli esercizi successivi ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 528):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 16 febbraio 1984.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 15 marzo 1984, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 17 aprile 1984.

Camera dei deputati (atto n. 1621):

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 24 maggio 1984, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla VII commissione il 5 luglio 1984, 12 luglio 1984, 19 luglio 1984 e approvato il 21 febbraio 1985.

LEGGE 2 marzo 1985, n. **61**.

Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, soppressi con decreto del

Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, ed incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, può essere, a domanda, trasferito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai corrispondenti ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

In corrispondenza al contingente di personale trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle fóreste.

Al personale di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previste per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma che non abbia presentato domanda di trasferimento è restituito all'amministrazione di provenienza.

Detto personale conserva a domanda il trattamento economico in godimento se più favorevole, salvo il riassorbimento in base alla successiva progressione economica.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota al terzo comma dell'art. 1:

— Il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979 è il seguente:

« Art. 58 - *Disposizioni per il personale degli enti confermati ai sensi dell'art.* 3 *della legge* 20 *marzo* 1975, *n.* 70. — Gli enti inclusi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in attuazione dell'art. 3 della legge stessa in sede di adozione o modifica del regolamento organico ai sensi dell'art. 25 della suddetta legge, prevederanno norme per l'inquadramento del personale nei nuovi ruoli e qualifiche nonchè per l'attribuzione delle classi di stipendio, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli 35, 36, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e in base ad apposite tabelle di equiparazione con le categorie e le qualifiche dei preesistenti ordinamenti, conformi a quelle relative agli enti con analogo ordinamento del personale contenute negli allegati 6 e 7 al citato decreto.

L'inquadramento ha decorrenza agli effetti economici dalla data del decreto di conferma dell'ente.

Al personale operaio la classe di stipendio, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 38, comma settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è attribuita in base all'anzianità di servizio, secondo le norme di cui all'art. 39 del decreto medesimo.

Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonchè i limiti previsti dall'art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8 concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per l'attuazione.

Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dalla data del decreto di conferma e fino al 29 dicembre 1978, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati. La progressione dello stipendio dei dipendenti nel predetto periodo si articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80 %. L'anzianità eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente comma si considera come anzianità maturata nella classe stessa ai fini del conseguimento degli aumenti biennali di stipendio. In caso di inquadramento in ruolo nello stesso periodo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti stessi le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi del presente articolo, comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, dovesse risultare alla data del 29 dicembre 1978 complessivamente inferiore a quello in precedenza goduto — escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennità di trasferta, le quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà — l'eccedenza è computata come assegno personale ai fini dell'art. 40 del presente accordo.

Per gli enti il cui personale non è ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi di regolamento organico il trattamento economico spettante al personale con decorrenza dalla data del decreto di conferma sarà stabilito in base ad apposite tabelle di equiparazione con le modalità di cui al primo comma avendo riguardo alle tabelle contenute nell'allegato 8 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Gli eventuali problemi che dovessero insorgere per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi saranno definiti da ciascun ente sentita la commissione prevista dall'art. 2 del presente accordo.

Al personale dipendente dall'Istituto italiano di idrobiologia e dagli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente mediante il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 430 e il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Le norme relative all'inquadramento del personale di cui al presente accordo si applicano nei confronti del personale statale, in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e presso gli istituti talassografici incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, per il quale venga disposto il trasferimento alle dirette dipendenze dei suddetti enti, compatibilmente con le disposizioni che disciplinano il trasferimento stesso ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1541):

Presentato dagli onorevoli COLONI Sergio e REBULLA Luciano il 6 aprile 1984.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 maggio 1984, con pareri delle commissioni V, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, l'11 luglio 1984.

Nuovamente assegnato alla I commissione, in sede legislativa, il 17 luglio 1984.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa e approvato il 18 luglio 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 868):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 settembre 1984, con pareri delle commissioni 5ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 23 ottobre 1984, 24 ottobre 1984, 4 dicembre 1984.

Relazione scritta annunciata il 16 gennaio 1985.

Esaminato in aula e approvato il 26 febbraio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 1985.

Abbreviazione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di S. Egidio di Perugia nella Banca popolare di Spoleto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 30 gennaio 1985 con la quale la Banca popolare di Spoleto, società cooperativa a r.l., con sede legale in Spoleto, e la Banca popolare di S. Egidio di Perugia, società cooperativa a r.l., con sede legale in S. Egidio di Perugia, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Banca popolare di Spoleto della Banca popolare di S. Egidio di Perugia;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta di fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di S. Egidio di Perugia nella Banca popolare di Spoleto, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile, è ridotto a giorni quindici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(1366)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 febbraio 1985.

Diniego alla rappresentanza generale per l'Italia della società americana A.L.I.CO. dell'autorizzazione ad esercitare il ramo vita e capitalizzazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la prima direttiva del Consiglio della C.E.E. del 5 marzo 1979 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'istanza con la quale la rappresentanza della società americana A.L.I.CO. - American Life Insurance Company, abilitata negli U.S.A. all'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio in Italia delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione, nonché della relativa riassicurazione;

Vista la lettera in data 31 ottobre 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere negativo in ordine alla richiesta presentata dalla rappresentanza per l'Italia della società americana A.L.I.CO.;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite ed in base alla quale non sussistono le condizioni necessarie per rilasciare l'autorizzazione richiesta;

Considerato che le disposizioni recate dalle direttive della Comunità economica europea hanno efficacia immediata allorché abbisognano di mera esecuzione amministrativa da parte della competente autorità;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella riunione del 6 novembre 1984, ha condiviso il predetto parere espresso dall'ISVAP;

Decreta:

Alla rappresentanza per l'Italia della società americana A.L.I.CO. - American Life Insurance Company, è denegata l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni sulla vita, delle operazioni di capitalizzazione e della relativa riassicurazione.

Roma, addì 22 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1267)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 1984.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1985 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1985, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio lotteria di Agnano », avrà inizio il 6 gennaio 1985 e si concluderà il 14 aprile 1985 all'ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 39 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Napoli il giorno 14 aprile 1985, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 14 aprile 1985, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato lo abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria di Agnano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie. Il primo premio della prima categoria sarà di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti. Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano, manifestazione 1985, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte dell'8 aprile 1985.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Napoli per le ore 12 del giorno 12 aprile 1985.

Art. 9.

Il dott. Giovanni Bianchi, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Rossato Graziella, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1985
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 136

(1238)

DECRETO 31 dicembre 1984.

Modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Agnano 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 27 novembre 1984, con la quale il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Agnano 1985, che prevede l'assegnazione di premi speciali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Agnano 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SPECIALI DELLA LOTTERIA DI AGNANO 1985

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Agnano 1985, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno a nove estrazioni a sorte secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate alle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con la emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di conto corrente postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-EUR, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi speciali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI AGNANO 1985

Calendario delle estrazioni dei premi speciali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 dell'11 febbraio 1985	11 febbraio 1985
Ore 9 del 18 febbraio 1985	18 febbraio 1985
Ore 9 del 25 febbraio 1985	25 febbraio 1985
Ore 9 del 4 marzo 1985	4 marzo 1985
Ore 9 dell'11 marzo 1985	11 marzo 1985
Ore 9 del 18 marzo 1985	18 marzo 1985
Ore 9 del 25 marzo 1985	25 marzo 1985
Ore 9 del 1° aprile 1985	1° aprile 1985
Ore 9 del 9 aprile 1985	9 aprile 1985

(1239)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 febbraio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cooperativa lavoratori edili » a r.l., in Formia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa « Cooperativa lavoratori edili Formia », con sede in Formia (Latina), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « Cooperativa lavoratori edili Formia », con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio dott. Gaetano Di Macco in data 11 ottobre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori: dott. Antonio Lombardi, nato a Vittorito (L'Aquila) il 19 febbraio 1948, residente a Roma in viale Carso n. 35; avv. Giovanna Colasanti, nata a Merano il 17 febbraio 1950, residente a Roma con studio in viale G. Mazzini n. 134; avv. Domenico Oropallo, nato a Moiano (Benevento) il 21 settembre 1956, residente a Latina in via Cairoli n. 10, sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1259)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 gennaio 1985, n. **62.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dell'« Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria », in Roncade, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dell'« Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria », in frazione Ca' Tron del comune di Roncade (Treviso). La chiesa parrocchiale predetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla chiesa arcipretale di « S. Cipriano V. e M. », in frazione S. Cipriano del comune di Roncade (Treviso), con atto pubblico 12 novembre 1981, n. 7157 di repertorio, a rogito dottor Francesco Giopato, notaio in Treviso, e consistente in un terreno, sito in comune di Roncade (Treviso), su cui insistono il sacro edificio, il campanile e la casa canonica, il tutto descritto nelle perizie giurate 27 novembre-6 dicembre 1983 e 1-7 dicembre 1983 del geometra Angelo Favaron, e valutato in L. 160.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1985
Registro n. 9 Interno, foglio n. 396

DECRETO 17 gennaio 1985, n. **63.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della provincia detta « Regni », in Napoli, dell'ordine dei frati predicatori.

N. 63. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Provincia di San Tommaso d'Aquino in Italia », assunta dalla provincia detta « Regni », in Napoli, dell'ordine dei frati predicatori.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1985
Registro n. 9 Interno, foglio n. 400

DECRETO 17 gennaio 1985, n. **64.**

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto dell'arciconfraternita del Santissimo Sacramento, in Grumo Appula.

N. 64. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto ed approvato lo statuto dell'arciconfraternita del Santissimo Sacramento, in Grumo Appula (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1985
Registro n. 9 Interno, foglio n. 398

DECRETO 17 gennaio 1985, n. 65.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Cristo Re », in Montefiorino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un legato.

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Cristo Re », in Montefiorino (Modena). La chiesa parrocchiale predetta viene, altresì, autorizzata ad accettare il legato disposto dalla fu Prudenza (o Enza) Biondi con testamento olografo depositato e pubblicato in data 5 luglio 1976, n. 9549/2720 di repertorio, a rogito dott. Cesare Ferrari Amorotti, notaio in Modena, consistente in un terreno sito in località « Casa Cevrini » del comune di Montefiorino (Modena), descritto nella perizia giurata 11 ottobre 1977 del geom. Maurizio Paladini, valutato in L. 1.100.000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1985
Registro n. 9 Interno, foglio n. 399

DECRETO 17 gennaio 1985, n. 66.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Nicolá », in Torino.

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 9 ottobre 1983, integrato con due dichiarazioni del 18 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Nicola », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1985
Registro n. 10 Interno, foglio n. 2

DECRETO 17 gennaio 1985, n. 67.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Gesù Crocifisso », in Vajont, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una cessione di immobili.

N. 67. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Gesù Crocifisso », in Vajont (Pordenone). La chiesa parrocchiale predetta viene, altresì autorizzata ad accettare la cessione disposta dal comune di Vajont con atto pubblico 21 febbraio 1983, n. 13473 di repertorio, a rogito dott. Santo Di Gati, notaio in Spilimbergo, consistente in tre fabbricati situati in comune di Vajont, costituenti il complesso parrocchiale (sacro edificio, ufficio e casa canonica e opere parrocchiali) e autorimessa con annesso terreno, il tutto descritto nella perizia giurata 6-10 giugno 1983 del geom. Giusto Giacomello e valutati in L. 950.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1985
Registro n. 10 Interno, foglio n. 3

DECRETO 17 gennaio 1985, n. 68.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Eusebio », nella cattedrale di Vercelli, dal capitolo cattedrale omonimo.

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli 11 luglio 1984, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Eusebio », nella cattedrale di Vercelli, dal capitolo cattedrale omonimo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1985
Registro n. 10 Interno, foglio n. 4

DECRETO 17 gennaio 1985, n. 69.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale di culto e di religione denominata « Volontari di carità », in Verona.

N. 69. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale di culto e di religione denominata « Volontari della carità », in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1985
Registro n. 10 Interno, foglio n. 5

DECRETO 17 gennaio 1985, n. 70.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di « S. Giovanni evangelista » dalle parrocchie di « S. Giovanni Battista » e di « S. Tommaso apostolo », tutte in comune di Casole d'Elsa, e del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Giovanni evangelista » nel comune di Colle Val d'Elsa.

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 31 gennaio 1981, integrato con altri due decreti e con una dichiarazione, tutti di pari data, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Giovanni evangelista », in località Pietralata, dalle parrocchie di « S. Giovanni Battista », in località Pievescola, e di « S. Giovanni apostolo », in località Querceto, tutte del comune di Casole d'Elsa (Siena), ed al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Giovanni evangelista » dalla località Pietralata del comune di Casole d'Elsa (Siena) nella chiesa di « S. Giovanni Bosco », in località Campolungo del comune di Colle Val d'Elsa (Siena), con il mutato titolo di « S. Giovanni evangelista in S. Giovanni Bosco ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1985
Registro n. 9 Interno, foglio n. 397

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 14 gennaio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai senti dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola Adige a r.l., in Cavarzere (Varese), costituita per rogito Ortelli in data 16 febbraio 1966, rep. 12985, reg. soc. 9028;

società cooperativa agricola A.C.L.I. - S. Antonio a r.l., in Camposampiero (Padova), costituita per rogito Bolzonella in data 31 luglio 1964, rep. 35246, reg. soc. 5729;

società cooperativa agricola Zootecnica a r.l., in Senorbì (Cagliari), costituita per rogito Vacca in data 22 febbraio 1977, rep. 18717, reg. soc. 7942;

società cooperativa agricola Viticola Santa Maria a r.l., in Armungia (Cagliari), costituita per rogito Porru in data 19 ottobre 1971, rep. 6642, reg. soc. 5537;

società cooperativa agricola Su Vitellu a r.l., in Pula (Cagliari), costituita per rogito Vacca in data 19 ottobre 1976, rep. 17066, reg. soc. 7693;

società cooperativa agricola Pastori e allevatori Monti Nieddu a r.l., in Nuxis (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 20 ottobre 1967, rep. 80263, reg. soc. 4444;

società cooperativa agricola S.A.V. - Sarda agricoltori uniti a r.l., in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 16 maggio 1964, rep. 47634, reg. soc. 3683;

società cooperativa agricola Agrozootecnica Villasalto a r.l., in Villasalto (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 21 aprile 1978, rep. 16214, reg. soc. 8430;

società cooperativa agricola Associazione cristiana lavoratori italiani a r.l., in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito Davino in data 4 febbraio 1970, rep. 42634, reg. soc. 1224;

società cooperativa agricola Murtilo a r.l., in Scanomontiferro (Oristano), costituita per rogito Fele in data 25 febbraio 1975, rep. 25619/26157, reg. soc. 1528;

società cooperativa agricola Cerere a r.l., in Bauladu (Oristano), costituita per rogito Mura in data 16 maggio 1964, rep. 12272, reg. soc. 972;

società cooperativa agricola Sa comune sarda a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 5 ottobre 1978, rep. 5397, reg. soc. 2974;

società cooperativa agricola C.P.A.C. - Cooperativa produttori agricoli di Cori a r.l., in Cori (Latina), costituita per rogito La Cava in data 4 febbraio 1968, rep. 876/464, reg. soc. 2108;

società cooperativa agricola San Germano a r.l., in Francolise (Caserta), costituita per rogito Musto in data 24 novembre 1977, rep. 21041, reg. soc. 393/77;

società cooperativa agricola Agricon a r.l., in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 7 luglio 1977, rep. 56047, reg. soc. 556;

società cooperativa agricola C.M.B. - Cooperativa Melfi e Biello a r.l., in Casacalenda (Campobasso), costituita per rogito Mazza in data 15 ottobre 1975, rep. 273, reg. soc. 464;

società cooperativa agricola fra Agricoltori ed allevatori della Valle del Trigno a r.l., in Isernia, costituita per rogito Ciarniello in data 14 dicembre 1972, rep. 3101, reg. soc. 281;

società cooperativa agricola Zootecnica molisana a r.l., in Isernia, costituita per rogito Gamberale in data 30 marzo 1974, rep. 13176, reg. soc. 342;

società cooperativa agricola Zagruda a r.l., in Maida (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 13 settembre 1977, rep. 48436, reg. soc. 455;

società cooperativa agricola Zootecnica Avanti a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 27 ottobre 1978, rep. 28358, reg. soc. 1036;

società cooperativa agricola C.A.J. - Centro agricolo jonico a r.l., in Montebello Jonico (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 19 maggio 1977, rep. 2869, reg. soc. 73/77;

società cooperativa agricola Cooperativa intercomunale latte - Monterbano a r.l., in S. Lorenzello (Benevento), costituita per rogito Solopaca in data 31 gennaio 1968, rep. 24159, reg. soc. 657;

società cooperativa agricola Centrale ortofrutticola del Calore a r.l., in Solopaca (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 28 aprile 1980, rep. 97309, reg. soc. 1608;

società cooperativa agricola Ortofrutticoli della Valle Telesina a r.l., in Solopaca (Benevento), costituita per rogito Colella in data 4 aprile 1980, rep. 38033, reg. soc. 1613;

società cooperativa agricola Rinascita a r.l., in Oristano, costituita per rogito Passino in data 28 febbraio 1963, rep. 8492, reg. soc. 919;

società cooperativa agricola Lavoro e fratellanza a r.l., in Oristano, costituita per rogito Pippia in data 18 settembre 1946, rep. 13414, reg. soc. 463;

società cooperativa agricola San Giuseppe a r.l., in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito Davino in data 28 gennaio 1977, rep. 71066, reg. soc. 1669;

società cooperativa agricola Ex combattenti e reduci di Pieve di Compito a r.l., in Capannori (Lucca), costituita per rogito Giovannini in data 30 settembre 1959, rep. 21408, reg. soc. 3202;

società cooperativa agricola Terra e Vita a r.l., in Megliadino San Fidenzio (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 20 marzo 1979, rep. 45831, reg. soc. 13341;

società cooperativa agricola Santa Lucia a r.l., in Cortino (Teramo), costituita per rogito Costantini in data 15 giugno 1978, rep. 14807, reg. soc. 2390;

società cooperativa agricola Cantina sociale di Torre dei Passeri a r.l., in Torre dei Passeri (Pescara), costituita per rogito Felicetti in data 21 ottobre 1971, rep. 201, reg. soc. 1948;

società cooperativa agricola Nuova agricola a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Travaglini in data 7 febbraio 1980, rep. 91847, reg. soc. 2087;

società cooperativa agricola Produttori agricoli La Rinascita a r.l., in Archie (Brindisi), costituita per rogito Ruocco in data 30 ottobre 1975, rep. 9047, reg. soc. 1337;

società cooperativa agricola Comune agricola sperimentale a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 20 febbraio 1978, rep. 22840, reg. soc. 7922;

società cooperativa agricola Ortofrutticola anconetana a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 3 agosto 1972, rep. 9636, reg. soc. 5501;

società cooperativa agricola Stalla sociale San Vicino a r.l., in Cupramontana (Ancona), costituita per rogito Bucci in data 5 dicembre 1977, rep. 22315, reg. sog. 7759;

società cooperativa agricola Ortofrutticola Val d'Agri a r.l., in Matera, costituita per rogito Salomone in data 3 aprile 1967, rep. 980, reg. soc. 23/67;

società cooperativa agricola Ortofrutticola Valle del Bradano-Covralbra a r.l., in Montescaglioso (Matera), costituita per rogito Madio in data 12 settembre 1968, rep. 36585, reg. soc. 25/68;

società cooperativa agricola Stalla sociale La Cavezzese a r.l., in Cavezzo (Modena), costituita per rogito Magnani in data 2 luglio 1976, rep. 688/188, reg. soc. 8973;

società cooperativa agricola Prossedana a r.l., in Prossedi (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 17 gennaio 1973, rep. 8839, reg. soc. 3492;

società cooperativa agricola di Miglioramento agricolo Borgo Flora Prima a r.l., in Cisterna (Latina), costituita per rogito Millozza in data 13 gennaio 1961, rep. 9535, reg. soc. 1144;

società cooperativa Consalac - Consorzio aclista cooperative agricole laziali a r.l., in Latina, costituita per rogito Varcasia in data 17 marzo 1964, rep. 2509, reg. soc. 75;

società cooperativa agricola Il Progresso a r.l., in Latina, costituita per rogito Nardacci in data 5 marzo 1969, rep. 23525, reg. soc. 2344;

società cooperativa agricola Basso Viterbese a r.l., in Carbognano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 21 marzo 1978, rep. 19078, reg. soc. 2936;

società cooperativa agricola San Libero Serre a r.l., in Torrecuso (Benevento), costituita per rogito Jannella in data 1° settembre 1973, rep. 76343, reg. soc. 898;

società cooperativa agricola Prata a r.l., in Cantano (Benevento), costituita per rogito Jannella in data 27 agosto 1976, rep. 84596, reg. soc. 1274;

società cooperativa agricola Pastorale - S.C.A.P. a r.l., in Montegallo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Flaiani in data 17 gennaio 1966, rep. 2026, reg. soc. 1986;

società cooperativa agricola Montenero Sabino a r.l., in Montenero Sabino (Rieti), costituita per rogito Cicconetti in data 25 maggio 1976, rep. 7946, reg. soc. 1142;

società cooperativa agricola Vasanello - C.A.V. a r.l. in Vasanello (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 23 settembre 1977, rep. 7901, reg. soc. 2800;

società cooperativa agricola Laghi a r.l., in Castelfidardo (Ancona), costituita per rogito Grassi in data 24 aprile 1978, rep. 15930, reg. soc. 8060;

società cooperativa agricola Colli di Nocciano a r.l., in Nocciano (Pescara), costituita per rogito Franchi in data 19 novembre 1974, rep. 54834, reg. soc. 2534;

società cooperativa agricola Rinascita pennese a r.l., in Penne (Pescara), costituita per rogito Bulferi in data 21 marzo 1978, rep. 88674, reg. soc. 3533;

società cooperativa agricola Utenti macchine agricole a r.l., in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 19 febbraio 1964, rep. 11359, reg. soc. 678;

società cooperativa agricola Elioflor a r.l., in Casalbordino (Chieti), costituita per rogito Litterio in data 20 dicembre 1974, rep. 3843, reg. soc. 335;

società cooperativa agricola Rinascita a r.l., in Salvo (Chieti), costituita per rogito Varrati in data 2 agosto 1976, rep. 24263, reg. soc. 409;

società cooperativa agricola Cinquemiglia a r.l., in Roccaraso (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 9 agosto 1977, rep. 8756, reg. soc. 695.

Con decreti ministeriali 21 gennaio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Case popolari a r.l., in Travagliato (Brescia), costituita per rogito Zani in data 9 settembre 1949, rep. 2995, reg. soc. 3882;

società cooperativa edilizia Perla a r.l., in Villa Carnacina (Brescia), costituita per rogito Caliendo in data 2 ottobre 1973, rep. 4234, reg. soc. 10407;

società cooperativa edilizia San Luigi a r.l., in Visano (Brescia), costituita per rogito Cogoli in data 21 settembre 1964, rep. 37488, reg. soc. 6991;

società cooperativa agricola Lariana allevatori conigli - CO.L.A.C. a r.l., in Como, costituita per rogito Giazzi in data 8 settembre 1979, rep. 51452/10839, reg. soc. 11942;

società cooperativa edilizia Brugnago a r.l., in Capiago (Como), costituita per rogito Colnaghi in data 29 gennaio 1976, rep. 18232/4641, reg. soc. 9783;

società cooperativa edilizia di abitazione porlezzese a r.l., in Porlezza (Como), costituita per rogito Giannotti in data 31 maggio 1980, rep. 159675/13455, reg. soc. 12619;

società cooperativa di produzione e lavoro Europa films a r.l., in Roma, costituita per rogito Fazio in data 12 maggio 1978, rep. 15676, reg. soc. 2149/78;

società cooperativa edilizia Sant'Antonino a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 14 dicembre 1957, rep. 19337, reg. soc. 63;

società cooperativa edilizia Curtia a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 1° ottobre 1971, rep. 20055, reg. soc. 3419/71;

società cooperativa edilizia Selene 1969 a r.l., in Roma, costituita per rogito Colombucci coad. di Santini in data 28 luglio 1969, rep. 176487, reg. soc. 2976/69;

società cooperativa edilizia Tor Sapienza a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 18 ottobre 1972, rep. 211851, reg. soc. 3512/72;

società cooperativa edilizia Veneranda a r.l., in Roma, costituita per rogito Amicarelli in data 11 settembre 1952, rep. 4129, reg. soc. 2188;

società cooperativa edilizia A.G.A.M.I.P.O.S. a r.l., in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 24 aprile 1952, rep. 48973, reg. soc. 1283;

società cooperativa edilizia Concordia et Fides a r.l., in Roma, costituita per rogito De Vita in data 26 aprile 1948, rep. 40312, reg. soc. 739;

società cooperativa edilizia Grottana a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 7 ottobre 1958, rep. 333457, reg. soc. 1701;

società cooperativa edilizia Il Roseto di Via Francesco Nerli, già Il Roseto a r.l., in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 15 aprile 1948, rep. 27597, reg. soc. 1349;

società cooperativa edilizia La Icetta a r.l., in Roma, costituita per rogito Faso in data 3 ottobre 1958, rep. 9797/3821, reg. soc. 1731;

società cooperativa edilizia Laeta Jucunda Domus a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 11 marzo 1958, rep. 298500, reg. soc. 538;

società cooperativa edilizia Le Pleiadi a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 10 gennaio 1966, rep. 27572, reg. soc. 283;

società cooperativa edilizia La casa salubre a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 4 settembre 1947, rep. 17948, reg. soc. 2146;

società cooperativa edilizia Considia a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 20 settembre 1971, rep. 19854, reg. soc. 3346;

società cooperativa edilizia Pulchra Domus Mea a r.l., in Roma, costituita per rogito Russo in data 31 gennaio 1948, rep. 5844, reg. soc. 312;

società cooperativa edilizia Lilli Marina a r.l., in Torvajanica-Ardea di Pomezia (Roma), costituita per rogito Franci in data 5 marzo 1976, rep. 207364, reg. soc. 1496;

società cooperativa edilizia Girgenti a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 21 maggio 1973, rep. 37902, reg. soc. 2659;

società cooperativa edilizia Desco 4 luglio a r.l., in Roma, costituita per rogito Raiti in data 11 settembre 1978, rep. 2169, reg. soc. 3208/78;

società cooperativa di produzione e lavoro C.E.S.I. - Cooperativa editoriale stampa italiana a r.l., in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 30 giugno 1978, rep. 162831, reg. soc. 2955/78;

società cooperativa di produzione e lavoro CO.R.MA. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bissi in data 2 giugno 1978, rep. 1111, reg. soc. 2403/78;

società cooperativa edilizia Torre Olevola a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 16 ottobre 1979, rep. 55069, reg. soc. 4098/79;

società cooperativa di produzione e lavoro C.U.E.R. - Cooperativa universitaria editrice romana a r.l., in Roma, costituita per rogito Gullo in data 25 febbraio 1974, rep. 4272/1304, reg. soc. 1723/74;

società cooperativa edilizia Selene Decima, già Selene a r.l., in Roma, costituita per rogito Mastelloni in data 14 ottobre 1969, rep. 20858, reg. soc. 3515/69;

società cooperativa edilizia Marino Da Caramanico a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 27 dicembre 1965, rep. 60962, reg. soc. 474/66;

società cooperativa edilizia Alta marea a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 28 febbraio 1967, rep. 51529, reg. soc. 740/67;

società cooperativa edilizia Beta 2001 a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 20 febbraio 1974, rep. 88919, reg. soc. 1454/74;

società cooperativa edilizia Belle case a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 22 settembre 1971, rep. 24284, reg. soc. 2893;

società cooperativa di produzione e lavoro Gruppo danza sipario aperto a r.l., in Roma, costituita per rogito Gaddi in data 27 marzo 1979, rep. 8746, reg. soc. 1669/75;

società cooperativa di produzione e lavoro S.I.G.I.D. - Società cooperativa italiana gestioni impianti depurazione a r.l., in Roma, costituita per rogito Mazza in data 17 novembre 1979, rep. 5169, reg. soc. 915/80;

società cooperativa edilizia Benemerita a r.l., in Colleferro (Roma), costituita per rogito De Franchis in data 19 luglio 1979, rep. 1984, reg. soc. 2734;

società cooperativa edilizia Rocca di Papa a r.l., in Rocca di Papa (Roma), costituita per rogito Capasso in data 10 giugno 1956, rep. 31504, reg. soc. 1371;

società cooperativa edilizia Traiana a r.l., in Segni (Roma), costituita per rogito Pelloni in data 5 giugno 1971, rep. 13554, reg. soc. 1463/71;

società cooperativa di produzione e lavoro Val d'Aniene a r.l., in Tivoli (Roma), costituita per rogito Mulieri in data 17 agosto 1978, rep. 450, reg. soc. 2911/78;

società cooperativa edilizia Profughi e rimpatriati Latina a r.l., in Latina, costituita per rogito Pesce in data 14 settembre 1971, rep. 70195, reg. soc. 2946;

società cooperativa agricola C.PR.A. - Cooperativa produttori agricoli a r.l., in Fondi (Latina), costituita per rogito Fiore in data 7 febbraio 1970, rep. 39926, reg. soc. 2555;

società cooperativa edilizia Apollo XVI a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 21 aprile 1972, rep. 78663, reg. soc. 3182;

società cooperativa edilizia San Giovanni Gualberto a r.l., in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 7 settembre 1970, rep. 26372, reg. soc. 2657;

società cooperativa edilizia Garda a r.l., in Roma, costituita per rogito Bellini in data 30 settembre 1963, rep. 45460, reg. soc. 2985;

società cooperativa edilizia La Spigola a r.l., in Roma, costituita per rogito Bellini in data 14 ottobre 1963, rep. 45612, reg. soc. 3030;

società cooperativa edilizia Tre ortensie a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 18 gennaio 1966, rep. 27614, reg. soc. 224/66;

società cooperativa edilizia Gratia Dei a r.l., in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 17 febbraio 1964, rep. 22364, reg. soc. 1301/64;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 35 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 13 gennaio 1964, rep. 65489, reg. soc. 1090;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 39 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 15 gennaio 1964, rep. 65506, reg. soc. 1094;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 41 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 21 gennaio 1964, rep. 65542, reg. soc. 1252;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 45 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 12 marzo 1964, rep. 65968, reg. soc. 1961;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 46 a r.l., in Roma, costituita per rogito Ventura in data 20 marzo 1964, rep. 66020, reg. soc. 2143;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 31 a r.l., in Roma, costituita per rogito Ventura in data 18 dicembre 1963, rep. 65293, reg. soc. 873;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 30 a r.l., in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 18 dicembre 1963, rep. 65292, reg. soc. 595;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 13 a r.l., in Roma, costituita per rogito Fascia coad. di Antonelli in data 7 ottobre 1963, rep. 64761, reg. soc. 3040;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Roma 48 a r.l., in Roma, costituita per rogito Panichi in data 17 aprile 1964, rep. 66219, reg. soc. 2544;

società cooperativa edilizia Castore e Polluce a r.l., in Roma, costituita per rogito Bellini in data 5 ottobre 1963, rep. 45502, reg. soc. 2909;

società cooperativa edilizia La Rampinella a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 11 ottobre 1980, rep. 39142, reg. soc. 5075/80;

società cooperativa edilizia Nuova Serapo a r.l., in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 16 giugno 1951, rep. 22658, reg. soc. 1272;

società cooperativa edilizia Caesia a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 28 settembre 1971, rep. 19961, reg. soc. 3343/71;

società cooperativa edilizia Nova Rex Domus a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 23 settembre 1958, rep. 308858, reg. soc. 1722/58.

(589-651)

Avviso di rettifica relativo al comunicato riguardante il decreto ministeriale 16 gennaio 1985 sulla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma, con sede legale in Venezia e stabilimenti, servizi, uffici e sedi periferiche in varie città. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 31 del 5 febbraio 1985).

Nel comunicato riguardante il decreto citato in epigrafe, alla pag. 884 della *Gazzetta Ufficiale*, al sesto rigo, dove è scritto: « è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1984 al 6 gennaio 1985 », leggasi: « è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1984 al 6 gennaio 1985. Detto trattamento sarà corrisposto anche per il periodo 2-7 luglio 1984 ai lavoratori degli stabilimenti Sirma 3, Sirma 6 e uffici Sirma di Torino ».

(1274)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna » ad acquistare due immobili

Con decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 1656/L, l'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », costituita con rogito in data 25 novembre 1954, riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo dello Stato 5 gennaio 1963, è stata autorizzata ad acquistare, con atto a rogito del notaio Massimo Mascolo di Roma in data 19 gennaio 1983, dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, un immobile, facente parte del fabbricato sito in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/*A*, ed avente ingresso autonomo dal civico 6, e non censito nel nuovo catasto edilizio urbano, con istanza per l'accatastamento presentata all'ufficio tecnico erariale in data 6 ottobre 1973, n. 65372, che ha formato oggetto del parere espresso dall'ufficio tecnico erariale di Roma con nota n. 22622, senza data.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 2757/L, l'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », costituita con rogito in data 25 novembre 1954, riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo dello Stato 5 gennaio 1963, è stata autorizzata ad acquistare, con atto a rogito del notaio Giorgio Grignani di Melegnano (Milano) in data 30 settembre 1981, dalla signora Maria Antonietta Pizzati, un appezzamento di terreno sito in comune di Melegnano, con accesso dalla via Volturno e dalla via Baden Powell, distinto nel foglio 12, mappali 246/C. 247/B. 238, della complessiva superficie catastale ettari 00.60.20, che ha formato oggetto del parere espresso dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

(1047)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bondeno

Con decreto 10 dicembre 1984, n. 71083, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 770 riportato nel catasto del comune di Bondeno (Ferrara) al foglio 26, mappale 413 (velatura in colore).

(1161)

MINISTERO DEL TESORO

N. 45

Corso dei cambi del 5 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2127,500	2127,500	2127,85	2127,500	2127,75	2127,50	2128 —	2127,500	2127,500	—
Marco germanico	622,300	622,300	622,55	622,300	622,25	622,30	622,300	622,300	622,300	—
Franco francese	203,650	203,650	203,50	203,650	203,75	203,65	203,650	203,650	203,650	—
Fiorino olandese	549,650	549,650	549,10	549,650	549,725	549,65	549,800	549,650	549,650	—
Franco belga	30,942	30,942	30,91	30,942	30,925	30,94	30,928	30,942	30,942	—
Lira sterlina	2259,400	2259,400	2258 —	2259,400	2259,75	2259,40	2260 —	2259,400	2259,400	—
Lira irlandese	1935,500	1935,500	1936 —	1935,500	1935,75	1935,50	1936 —	1935,500	1935,500	—
Corona danese	173,950	173,950	174,20	173,950	173,98	173,95	174 —	173,950	173,950	—
Dracma	14,970	14,970	14,95	14,970	—	—	14,955	14,970	14,970	—
E.C.U.	1384,200	1384,200	1385 —	1384,200	1380,20	1384,20	1384,800	1384,200	1384,200	—
Dollaro canadese	1524,100	1524,100	1525 —	1524,100	1524,25	1524,10	1524,250	1524,100	1524,100	—
Yen giapponese	8,163	8,163	8,05	8,163	8,16	8,16	8,162	8,163	8,163	—
Franco svizzero	729,750	729,750	729,30	729,750	729,75	729,75	729,640	729,750	729,750	—
Scellino austriaco	88,550	88,550	88,62	88,550	88,60	88,55	88,590	88,550	88,550	—
Corona norvegese	217,810	217,810	217,75	217,810	217,75	217,81	217,820	217,810	217,810	—
Corona svedese	220,120	220,120	220,37	220,120	220 —	220,12	219,880	220,120	220,120	—
FIM	301,240	301,240	301,50	301,240	301,15	301,24	301 —	301,240	301,240	—
Escudo portoghese	11,330	11,330	11,45	11,330	11,40	11,33	11,420	11,330	11,330	—
Peseta spagnola	11,278	11,278	11,30	11,278	11,25	11,27	11,282	11,278	11,278	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1985

Dollaro USA	2127,750
Marco germanico	622,300
Franco francese	203,650
Fiorino olandese	549,725
Franco belga	30,935
Lira sterlina	2259,700
Lira irlandese	1935,750
Corona danese	173,975
Dracma	14,962
E.C.U.	1384,500
Dollaro canadese	1524,175
Yen giapponese	8,162
Franco svizzero	729,695
Scellino austriaco	88,570
Corona norvegese	217,815
Corona svedese	220 —
FIM	301,120
Escudo portoghese	11,375
Peseta spagnola	11,280

Media dei titoli del 5 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	96,400
» 6% » » 1971-86 . .	92,500
» 6% » » 1972-87 . .	91,950
» 9% » » 1975-90 . .	91,100
» 9% » » 1976-91 . .	90,100
» 10% » » 1977-92 . .	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980) .	95,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16% .	102 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,525
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85 . .	99,925
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,250
» » » » 1- 3-1982/86 .	103,600
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,100
» » » » 1- 7-1982/86 .	103,200
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,875
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,650
» » » » 1-10-1982/86 .	102,425
» » » » 1-11-1982/86 .	102,725
» » » » 1-12-1982/86 .	103 —
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,350
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,550
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,600
» » » » 1-10-1983/86 .	101,100
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,900
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 . .	103,675
» » » » 1- 4-1983/87 .	103,075
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,725
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,475
» » » » 1-11-1983/87 .	102,350
» » » » 1-12-1983/87 .	101,950
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,125
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103 —
» » » » 1- 9-1983/88 .	103,400
» » » » 1-10-1983/88 . .	103,200
» » » » 1-11-1983/88 .	103,950
» » » » 1- 1-1984/88 .	102,550
» » » » 1- 2-1984/88 .	102,550
» » » » 1- 3-1984/88 .	103 —
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,775
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,600
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,800
» » » » 1-12-1983/90 .	104,100
» » » » 1- 1-1984/91 .	103,925
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,075
» » » » 1- 3-1984/91 .	103 —
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,550
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,575
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,650
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,750
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 . .	100,150
» » » 17 % 1- 7-1985	101,300
» » » 17 % 1-10-1985	101,450
» » » 16 % 1- 1-1986 . . .	101,750
» » » 14 % 1- 4-1986 . . .	101,850
» » » 13,50 % 1- 7-1986 . .	101,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,05
» » » » 1983/90 11,50 %	105,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 46

Corso dei cambi del 6 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2136,500	2136,500	2139 —	2136,500	2138,25	2138,25	2140 —	2136,500	2136,500	2136,50
Marco germanico . .	622,250	622,250	623,50	622,250	622,50	622,47	622,700	622,250	622,250	622,25
Franco francese	203,850	203,850	203,70	203,850	203,85	203,86	203,880	203,850	203,850	203,85
Fiorino olandese .	550,480	550,480	550,50	550,480	550,65	550,57	550,660	550,480	550,480	550,48
Franco belga . . .	30,965	30,965	31 —	30,965	30,965	30,96	30,962	30,965	30,965	30,97
Lira sterlina . .	2257,800	2257,800	2261 —	2257,800	2258,95	2258,90	2260 —	2257,800	2257,800	2257,80
Lira irlandese . .	1938,250	1938,250	1938 —	1938,250	1937,65	1937,62	1937 —	1938,250	1938,250	—
Corona danese . .	174,060	174,060	174,20	174,060	174,05	174,05	174,050	174,060	174,060	174,05
Dracma	14,926	14,926	14,95	14,926	—	—	14,910	14,926	14,926	—
E.C.U.	1382 —	1382 —	1385 —	1382 —	1384,15	1382,15	1382,300	1382 —	1382 —	1382 —
Dollaro canadese . .	1516 —	1516 —	1523 —	1516 —	1518,125	1518,12	1520,250	1516 —	1516 —	1516 —
Yen giapponese	8,148	8,148	8,15	8,148	8,15	8,14	8,150	8,148	8,148	8,15
Franco svizzero	729 —	729 —	731,50	729 —	729 —	729 —	729 —	729 —	729 —	729 —
Scellino austriaco . .	88,430	88,430	88,68	88,430	88,50	88,44	88,460	88,430	88,430	88,42
Corona norvegese . . .	217,810	217,810	218,50	217,810	217,95	217,95	218,090	217,810	217,810	217,80
Corona svedese	220,140	220,140	220,25	220,140	220 —	219,99	219,850	220,140	220,140	220,15
FIM	300,980	300,980	301,50	300,980	300,80	300,84	300,700	300,980	300,980	—
Escudo portoghese . .	11,420	11,420	11,45	11,420	11,40	11,42	11,420	11,420	11,420	11,42
Peseta spagnola . . .	11,262	11,262	11,28	11,262	11,45	11,26	11,263	11,262	11,262	11,27

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1985

Dollaro USA	2138,250	Lira irlandese	1937,625	Scellino austriaco . . .	88,445
Marco germanico . . .	622,475	Corona danese	174,055	Corona norvegese . .	217,950
Franco francese	203,865	Dracma	14,918	Corona svedese	219,995
Fiorino olandese	550,570	E.C.U.	1382,150	FIM	300,840
Franco belga	30,963	Dollaro canadese	1518,125	Escudo portoghese . . .	11,420
Lira sterlina	2258,900	Yen giapponese	8,149	Peseta spagnola	11,262
		Franco svizzero	729 —		

Media dei titoli del 6 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,400
» 6 % » » 1971-86 .	92,500
» 6 % » » 1972-87	91,950
» 9 % » » 1975-90 .	91,100
» 9 % » » 1976-91 . .	90,100
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	102 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,525
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 3-1982/86 .	103,600
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,825
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,450
» » » » 1- 7-1982/86 .	103,250
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,875
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,500
» » » » 1-10-1982/86 .	102,475
» » » » 1-11-1982/86 .	102,775
» » » » 1-12-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 7-1983/86 . .	101,150
» » » » 1- 8-1983/86 . .	101,400
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,550
» » » » 1-10-1983/86 . .	101,175
» » » » 1- 1-1983/87 . .	103,075
» » » » 1- 2-1983/87 . .	103,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	103,550
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,950
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,800
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,250
» » » » 1-11-1983/87 .	102,450
» » » » 1-12-1983/87 .	101,950
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,150
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,100
» » » » 1- 9-1983/88 .	103,350
» » » » 1-10-1983/88 .	103,150
» » » » 1-11-1983/88 .	103,950
» » » » 1- 1-1984/88 .	102,425
» » » » 1- 2-1984/88 .	102,650
» » » » 1- 3-1984/88 .	102,450
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,525
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,600
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,750
» » » » 1-12-1983/90 .	104,050
» » » » 1- 1-1984/91 .	104 —
» » » » 1- 2-1984/91 .	104 —
» » » » 1- 3-1984/91 .	103 —
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,675
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,625
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,550
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,600
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,125
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101 —
» » » 17 % 1-10-1985 . .	101,450
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,750
» » » 14 % 1- 4-1986 . . .	100,950
» » » 13,50 % 1- 7-1986 . . .	101,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99,325
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,400
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,075
» » » » 1983/90 11,50 %	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro semestrali con durata centottantatre giorni e con scadenza il 13 settembre 1985.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 5 marzo 1985 relativo alla emissione dei B.O.T. con durata centottantatre giorni fissata per il 14 marzo 1985 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 94,00 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(1372)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure per consentire la rapida realizzazione del reinsediamento della popolazione di Pozzuoli colpita dal fenomeno del bradisismo. (Ordinanza n. 494/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 5/FPC dell'8 settembre 1983;

Vista la propria ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983;

Visto lo schema di progetto planovolumetrico relativo al nuovo insediamento abitativo in località di Monteruscello al servizio della popolazione di Pozzuoli colpita dal fenomeno bradisismico;

Considerato che, per la più celere realizzazione dei programmi edilizi di cui alle cennate ordinanze e per fornire adeguati servizi pubblici indispensabili per il nuovo insediamento, si rende necessaria la sollecita esecuzione delle urbanizzazioni primarie a servizio di detto insediamento;

Considerato che per la realizzazione della rete viaria interna e di collegamento del nuovo insediamento di Monteruscello si rende necessaria la realizzazione di due sottopassi alle progressive chilometrica 50 + 625 e chilometrica 51 + 025 della strada statale n. 7-*quater* Domitiana;

Ravvisata la necessità della urgentissima e prioritaria esecuzione di detti manufatti per assicurare l'agibilità dell'insediamento abitativo in avanzata esecuzione;

Ritenuto che l'A.N.A.S. quale azienda responsabile della gestione della predetta strada statale interessata dai lavori predetti è tenuta al rilascio della relativa autorizzazione ad eseguire le opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il capo compartimento dell'A.N.A.S., sotto la cui competenza ricade il tratto di strada di cui nelle premesse, è tenuto al rilascio della autorizzazione provvisoria a poter dare inizio ai lavori di costruzione dei due sottopassi a servizio del nuovo insediamento abitativo di Monteruscello, ricadenti rispettivamente alle progressive chilometrica 50 + 625 e chilometrica 51 + 025 della strada statale n. 7-*quater*, entro il termine massimo di giorni cinque dall'esame degli elaborati tecnici esecutivi esibiti a cura del Servizio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile, nelle more del perfezionamento amministrativo dell'atto di convenzione definitivo.

Art. 2.

Con la stessa predetta autorizzazione saranno indicate tutte le prescrizioni, indicazioni, limitazioni ed aggiunte al progetto esecutivo predetto ritenute necessarie a tutelare la sicurezza del traffico transitante sulla strada statale n. 7-*quater*, nel corso dei lavori ed a garantire la sicurezza durante l'esercizio futuro delle opere.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1277)

Conferma nell'incarico del capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento delle popolazioni terremotate per effetto dei sismi del novembre 1980 e del febbraio 1981. (Ordinanza n. 500/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984, con la quale l'ing. Bruno Liviera Zugiani è stato nominato capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento delle popolazioni terremotate per effetto dei sismi del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Considerato che appare indispensabile, date le conoscenze e le esperienze acquisite dall'ing. Bruno Liviera Zugiani, collocato in pensione con effetto dalla data odierna, continuare ad avvalersi dell'opera e della collaborazione del predetto funzionario, come capo dell'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento delle popolazioni terremotate;

Considerato, altresì, che la delicatezza e la complessità dei compiti svolti dall'ing. Bruno Liviera Zugiani esigono che allo stesso siano conservati i poteri già conferitigli dalle disposizioni in vigore alla data odierna;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'ing. Bruno Liviera Zugiani è confermato, con i poteri già *conferitigli dalla normativa' vigente, nell'incarico di capo dello* ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento delle popolazioni terremotate.

Art. 2.

Per la durata dell'incarico di cui al precedente articolo all'ing. Bruno Liviera Zugiani è attribuito un compenso mensile ragguagliato a duecento ore di lavoro straordinario nella misura prevista per la qualifica rivestita dallo stesso al momento del collocamento a riposo.

La relativa spesa sarà posta a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1278)

Ulteriore integrazione dell'ordinanza n. 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984 concernente misure dirette ad agevolare il reinsediamento della popolazione ed a consentire il completamento dell'attività nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 501/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984, n. 361/FPC/ZA del 9 ottobre 1984, n. 377/FPC/ZA del 19 ottobre 1984 e n. 378/FPC/ZA del 19 ottobre 1984;

Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni contenute nelle sopracitate ordinanze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Art. 1.

Il comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, cui è già demandato, ai sensi delle ordinanze n. 53 del 22 giugno 1982 e n. 58 del 22 luglio 1982,

individuate dall'ordinanza n. 361/FPC/ZA del 9 luglio 1984 tra quelle che conservano la loro efficacia sino al 30 giugno 1985, l'esame delle riserve sia delle ditte esecutrici delle opere di urbanizzazione primaria, sia di quelle venditrici di alloggi provvisori ed elementi prefabbricati, renderà il parere anche in ordine alle riserve formulate dalle ditte venditrici di alloggi monoblocco tipo «container» e dei relativi accessori.

Art. 2.

Il costruttore degli alloggi prefabbricati e l'appaltatore delle opere di urbanizzazione primaria o edilizie, nel più breve tempo possibile, debbono presentare al direttore dei lavori una dichiarazione del progettista dalla quale risulti che, in fase di studio e di dimensionamento delle strutture di qualunque natura, sono state osservate le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché al decreto del Ministero dei lavori pubblici 3 marzo 1975.

All'atto dell'ultimazione dei lavori, l'esecutore dovrà confermare l'avvenuta osservanza delle norme suddette nel corso della esecuzione delle costruzioni.

Il collaudatore verificherà l'avvenuta osservanza degli adempimenti di cui sopra che sostituiscono quelli di cui agli articoli 17, 18 e 19 e 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1276)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali e industriali vetrarie site nell'isola di Murano. (Provvedimento n. 14/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798, entrata in vigore il 4 dicembre 1984, che dispone che la determinazione del prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, venga determinato da parte del CIP in misura non superiore al 60% di quello fissato su base nazionale;

Tenuto conto delle condizioni di fornitura su base nazionale praticate per il metano per usi industriali;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie site nell'isola di Murano, riferito al mese di dicembre 1984, è fissato come segue:

quota fissa: lire/mese per m^3/g 440,3;
quota proporzionale: lire/m^3 205,6,

per metro cubo di metano nelle condizioni standard (pressione assoluta pari a 1,01325 bar e temperatura di 15 °C) avente potere calorifico superiore pari a 9100 Kcal.

Le variazioni del prezzo del metano su base nazionale sono trasferite sul prezzo base, definito con il presente provvedimento per il mese di dicembre 1984, nella misura del 60 per cento.

Roma, addì 7 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1353)

Prezzi delle sanse vergini di oliva. Modifiche al provvedimento n. 15/1976 confermato, per la campagna 1984-85, con il provvedimento n. 30/1984. (Provvedimento numero 15/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento n. 15/1976 del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77, ed in particolare il punto 1), il quale stabilisce il termine del 15 dicembre per la fissazione delle caratteristiche medie delle sanse, e il punto 8), il quale prevede l'intervento surrogatorio del CIP, nel caso in cui il termine suddetto non sia rispettato;

Visto il provvedimento n. 30/1984 del 20 settembre 1984 con il quale sono stati confermati, per la campagna 1984-85, i criteri di cui al citato provvedimento n. 15/1976;

Considerato che alcuni CPP hanno fatto presente che l'andamento della campagna olearia avviene in tempi più ritardati rispetto a quelli considerati all'epoca dell'emanazione del provvedimento n. 15/1976;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Il primo comma del punto 1) del provvedimento n. 15/1976 del 26 maggio 1976 viene così modificato: «I comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno, all'inizio di ciascuna campagna olearia, con determinazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione o nel Foglio annunzi legali, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva».

2) Viene abrogato il punto 8) del citato provvedimento n. 15/1976 del 26 maggio 1976.

Roma, addì 7 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1354)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Caldonazzo, Levico e Caldes.

Con deliberazione 29 novembre 1984, n. 12269, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5517/3 del comune catastale di Caldonazzo dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 31 dicembre 1984, n. 14110, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 8293/3 comune catastale di Levico dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 31 dicembre 1984, n. 14111, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 862/8 comune catastale di Caldes dal demanio al patrimonio provinciale.

(1333)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a trecentosessanta posti di allievo vice ispettore nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover bandire un concorso a trecentosessanta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato per la copertura dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo stesso, così come previsto dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ritenuto di dover riservare sei dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ritenuto di dover riservare sette dei posti da mettere a concorso agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce i requisiti psico-fisici e attitudinali degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di poliza e dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1984, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro ha autorizzato il Ministero dell'interno a bandire concorsi pubblici ed in particolare il Dipartimento della pubblica sicurezza a mettere a concorso duemilaquattrocentouno posti del ruolo degli ispettori disponibili al 31 dicembre 1983;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di trecentosessanta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Dei suddetti trecentosessanta posti:

A) un terzo è riservato agli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che siano in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

B) sei sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui alla presente lettera *B*) hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso;

C) sette sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale, della durata di diciotto mesi, di cui all'art. 53 della legge n. 121/1981, al termine del quale saranno invitati a far conoscere le proprie preferenze circa le regioni nel cui ambito aspirano ad essere assegnati a prestare servizio dopo il superamento degli esami e delle prove pratiche di fine corso.

A tal fine l'amministrazione farà conoscere, per ciascuna regione, il numero dei posti disponibili in maniera da assegnarvi, fino all'esaurimento dei posti, i vice ispettori che ne hanno fatto richiesta, seguendo l'ordine di graduatoria del concorso.

Si provvederà quindi all'assegnazione dei vincitori alle sedi di servizio, precisando che i medesimi, ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, non potranno ottenere trasferimenti a domanda se non dopo quattro anni di servizio ininterrotto nella stessa sede.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, comunque, assegnare i vincitori stessi — fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 — in relazione alle esigenze di servizio, a sedi diverse.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

c) avere il godimento dei diritti civili e politici;

d) avere l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalità del senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva: anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori: gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;

e) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile.

Gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti e dei sovrintendenti che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purché in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono, altresì, partecipare al concorso, per non più di due volte, gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, abbiano compiuto cinque anni di servizio e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare più grave.

Il limite di età di quaranta anni non si applica nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva la qualifica di vice brigadiere e di brigadiere.

Per l'ammissione al concorso i candidati di cui ai precedenti quarto e quinto comma debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto e l'attività investigativa, nonché una prova orale vertente su nozioni elementari di diritto penale, limitatamente al 2° Libro del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attività della polizia giudiziaria.

All'accertamento dell'idoneità di cui al precedente comma provvede apposita commissione, costituita ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, nonché coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

I candidati, prima degli esami scritti, saranno sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali. Coloro che risulteranno idonei ai servizi di polizia potranno sostenere le prove scritte.

Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma da una commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita psico-fisica, verranno sottoposti, a cura di una apposita commissione, all'accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

La predetta commissione sarà costituita con decreto ministeriale secondo le disposizioni contenute nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) il cognome ed il nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese e tedesco, nella quale intendono eventualmente sostenere la prova di esame facoltativa;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile;

9) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1985 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, infine, di non essere iscritti ad alcun partito politico od organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, oppure, in caso di iscrizione a partito politico od organizzazione sindacale suddetti, di essere disposti a dare le dimissioni, ove si consegua la nomina.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere *A*), *B*) e *C*), dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti.

I cittadini di lingua tedesca, residenti nella provincia di Bolzano, che intendono concorrere ai posti riservati di cui alla lettera *B*), devono, altresì, indicare, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 15 *maggio* 1985 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e della o delle sedi in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art.* 13.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del terzo comma del precedente art. 3, sono tenuti a sottoporsi, nei luoghi, giorni ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica ed all'accertamento delle qualità attitudinali di cui agli articoli 4 e 5 del presente bando ed, in caso di esito positivo dei medesimi, sono tenuti, altresì, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nell'anzidetta *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1985.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.

E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è escluso dal concorso.

Art. 8.

Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che supereranno la prova facoltativa nella lingua straniera prescelta verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che sarà aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per il colloquio viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Successivamente tutti i candidati che supereranno il colloquio, ivi compresi i candidati appartenenti ai vari ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti occorrenti per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti, che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso e dovranno essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato di cittadinanza italiana ed il certificato di godimento dei diritti civili e politici devono attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del relativo requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 12.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 11 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 13.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto penale;

2) elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.

I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese o tedesco.

Art. 14.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonché con quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed, in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ed inviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1985
Registro n. 10 Interno, foglio n. 124

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . nato il . . a . . e residente a . . via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di trecentosessanta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

3) di non avere riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso del diploma di . conseguito presso . . in data .

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . .

6) di voler sostenere la prova di esame facoltativa di lingua .

7) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

8) di voler partecipare ai posti riservati di cui all'art. 1 lettera . . in base al seguente titolo .

9) di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 1985 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale.
. . . .

Autentica della firma . . .

N. B.:

A) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

B) La domanda deve essere presentata alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze e di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *A*), *B*) e *C*) del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando gli estremi del titolo in base al quale possono concorrere a tali posti. I cittadini di lingua tedesca, residenti nella provincia di Bolzano, che intendono concorrere ai posti riservati di cui alla lettera *B*) devono, altresì, indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

E) Gli aspiranti, che intendono sostenere la prova di esame facoltativa, debbono indicare la lingua da essi scelta tra inglese, francese e tedesco.

F) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o abbiano a loro carico procedimenti penali pendenti debbono indicare nella domanda gli estremi di tali condanne o procedimenti.

G) Gli aspiranti, in caso di non iscrizione nelle liste elettorali, devono indicare il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste stesse.

H) Gli aspiranti, in caso di iscrizione a partito politico o ad organizzazione sindacale diversa da quella di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, devono dichiarare di essere disposti a dare le dimissioni dal partito od organizzazione sindacale suddetti, ove conseguano la nomina.

I) La dichiarazione di cui al punto 5) deve essere omessa dalle donne che chiedono di partecipare al concorso.

(918)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Bologna

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di statistica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Zamboni, n. 33 - 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1311)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di infermiere generico presso l'Università di Bologna.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di infermiere generico, quarta qualifica funzionale, presso l'istituto di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, per la durata di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(1312)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia medica, quinta qualifica funzionale, presso l'istituto di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia, ora dipartimento di scienze neurologiche per le esigenze della prima cattedra di neurochirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale ed indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della prima cattedra di neurochirurgia - dipartimento di scienze neurologiche, viale dell'Università n. 30, Roma, alle ore 9 del novantatreesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(1313)

MINISTERO DEL TESORO

Diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'amministrazione centrale del tesoro.

Le prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'amministrazione centrale del tesoro, di cui alle lettere *a*) e *c*) dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 350 del 21 dicembre 1984, avranno luogo a Roma, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - stazione Termini - via Giolitti, 34, secondo il seguente diario:

concorso speciale, per esami (relativo all'anno 1983): nei giorni 19 e 20 aprile 1985;

concorso speciale, per esami (relativo all'anno 1984): nei giorni 27 e 29 aprile 1985;

concorso pubblico, per titoli ed esami (relativo all'anno 1983): nei giorni 3 e 4 giugno 1985;

concorso pubblico, per titoli ed esami (relativo all'anno 1984): nei giorni 14 e 15 giugno 1985.

I concorrenti sono ammessi con riserva per motivi attinenti al possesso dei prescritti requisiti dal momento che i ristretti limiti di tempo normativamente previsti ed il rilevante numero di domande presentate non consentono di acquisire tempestivamente i necessari elementi istruttori.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora suindicati.

(1294)

Diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

Le prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro, di cui alle lettere *a*) e *c*) dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 350 del 21 dicembre 1984, avranno luogo a Roma, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - stazione Termini - via Giolitti, 34, secondo il seguente diario:

concorso speciale, per esami (relativo all'anno 1983): nei giorni 22 e 23 aprile 1985;

concorso speciale, per esami (relativo all'anno 1984): nei giorni 30 aprile e 2 maggio 1985;

concorso pubblico, per titoli ed esami (relativo all'anno 1983): nei giorni 5 e 6 giugno 1985;

concorso pubblico, per titoli ed esami (relativo all'anno 1984): nei giorni 17 e 18 giugno 1985.

I concorrenti sono ammessi con riserva per motivi attinenti al possesso dei prescritti requisiti dal momento che i ristretti limiti di tempo normativamente previsti ed il rilevante numero di domande presentate non consentono di acquisire tempestivamente i necessari elementi istruttori.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora suindicati.

(1295)

Diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Le prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1983 ed al 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza, di cui alle lettere *a*) e *c*) dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 350 del 21 dicembre 1984, avranno luogo a Roma, con inizio alle ore 8, nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - stazione Termini - via Giolitti, 34, secondo il seguente diario:

concorso speciale, per esami (relativo all'anno 1983): nei giorni 24 e 26 aprile 1985;

concorso speciale, per esami (relativo all'anno 1984): nei giorni 3 e 4 maggio 1985;

concorso pubblico, per titoli ed esami (relativo all'anno 1983): nei giorni 7 e 8 giugno 1985;

concorso pubblico, per titoli ed esami (relativo all'anno 1984): nei giorni 19 e 20 giugno 1985.

I concorrenti sono ammessi con riserva per motivi atttinenti al possesso dei prescritti requisiti dal momento che i ristretti limiti di tempo normativamente previsti ed il rilevante numero di domande presentate non consentono di acquisire tempestivamente i necessari elementi istruttori.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora suindicati.

(1296)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a sette posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, da destinare agli uffici con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a sette posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Palermo;

Visti i propri decreti in data 5 aprile, 14 aprile e 9 giugno 1984, di nomina della commissione esaminatrice del concorso e sostituzione dei membri della commissione predetta;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraro 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a sette posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Palermo, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Puliatti Paola Alba Aurora .	punti	17,250
2) De Lisi Iolanda	»	15,100
3) Carlotti Maria Concetta .	»	15,000
4) Aloisio Giuseppe	»	14,600
5) Alamia Vita .	»	14,000
6) La Porta Adriana	»	13,475
7) Zanghì Giuseppe	»	13,125

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Puliatti Paola Alba Aurora
2) De Lisi Iolanda
3) Carlotti Maria Concetta
4) Aloisio Giuseppe
5) Alamia Vita
6) La Porta Adriana
7) Zanghì Giuseppe

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1985

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1985
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 273

(1226)

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per laureati in ingegneria per un corso di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso ha una durata di cinque mesi con frequenza a tempo pieno, e si terrà presso la sede del Consorzio universitario di studi di organizzazione aziendale - CUOA - Villa Valmarana Morosini - 36067 Altavilla Vicentina (Vicenza), ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica in aula e successivi *stages* in Italia e all'estero.

E' riservato a laureati in ingegneria, con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i 30 anni di età alla data di scadenza del presente bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere dattiloscritte e redatte in carta libera con firma autenticata e dovranno essere spedite entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* alla sede del CUOA, Altavilla Vicentina (Vicenza).

Il bando di concorso ed ogni altra informazione possono essere richiesti presso il CUOA, la sede dell'ICE - via Liszt, 21 - 00144 Roma, tel. 06/5992584/5992400, o presso le sedi periferiche dello stesso Istituto.

(1314)

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per laureati in discipline economico-giuridiche per un corso di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso ha la durata di circa sei mesi con frequenza a tempo pieno e si terrà presso la sede dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) - via Liszt, 21 - 00144 Roma, ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica in aula e successivi *stages* in Italia e all'estero.

E' riservato a laureati in discipline economico-giuridiche, con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i 30 anni di età alla data della scadenza del presente bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere dattiloscritte e redatte in carta libera con firma autenticata e dovranno essere spedite entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* alla sede dell'I.C.E. - via Liszt, 21 - 00144 Roma.

Il bando di concorso ed ogni altra informazione possono essere richiesti presso la sede dell'I.C.E. - via Liszt, 21 - 00144 Roma - tel. 5992588/5992401, o presso le sedi periferiche dello stesso Istituto.

(1315)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. 67.

Provvedimenti per la tutela socio-sanitaria dei malati di mente e per la riorganizzazione dei servizi psichiatrici.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 31 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, ai sensi degli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'istituzione dei servizi territoriali a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale dei cittadini, anche al fine del graduale superamento degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e della diversa utilizzazione delle loro strutture.

Art. 2.

Obiettivi

1. Gli obiettivi di salute da perseguire prioritariamente sono così individuati:

a) la prevenzione primaria e secondaria dei disturbi mentali, da conseguirsi mediante il collegamento dipartimentale delle unità operative in materia psichiatrica con le altre unità operative socio-sanitarie cointeressate;

b) la prevenzione delle conseguenze familiari, sociali e lavorative delle malattie mentali, fondando gli interventi di cura e di riabilitazione sull'articolazione territoriale dei servizi;

c) il reinserimento sociale, di rilevanza terapeutica o finalizzato alla prevenzione terziaria, di tutti i malati di mente compresi quelli tuttora degenti negli ex ospedali psichiatrici e negli istituti per lungodegenti, facendo ricorso anche all'affido familiare o al sussidio sostitutivo di ricovero;

d) per quanto attiene ai progetti terapeutici e alla prevenzione terziaria, l'inserimento e il mantenimento nell'attività lavorativa delle persone con problemi di salute mentale, attuando interventi concordati con le rappresentanze imprenditoriali, cooperativistiche e sindacali;

e) la riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero, in particolare di quello coatto, attraverso il potenziamento dell'attività sul territorio, compresa quella al domicilio del paziente o presso istituti e case di riposo.

Art. 3.

Organizzazione dei servizi psichiatrici

1. I termini e le modalità per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al precedenti articoli 1 e 2 sono definiti nel progetto-obiettivo regionale «Tutela socio-sanitaria dei malati di mente» approvato dal consiglio regionale il 25 luglio 1984.

2. La tutela socio-sanitaria dei malati di mente si attua mediante l'istituzione dei dipartimenti di salute mentale, con bacini di utenza costituiti da una o più delle zone previste dalle leggi di ordinamento del servizio sanitario.

3. Il dipartimento di salute mentale, struttura di coordinamento integrata, interdisciplinare e collegiale, comprende tutte le unità operative preposte alla prevenzione, cura e riabilitazione in materia, ed opera in stretto collegamento con altri servizi sanitari e socio-assistenziali delle U.S.S.L. e dei comuni.

4. Il dipartimento di salute mentale collega funzionalmente:

a) le unità operative di psichiatria del territorio;

b) l'unità operativa dell'ex ospedale psichiatrico, laddove esistente;

c) altre unità operative di rilevanza sanitaria e sociale nel campo della salute mentale, da individuarsi con la legge di cui al successivo art. 4, primo comma.

5. Ogni unità operativa di psichiatria del territorio si articola in tanti nuclei operativi quante sono le U.S.S.L. di competenza ed è diretta da un solo primario medico psichiatra responsabile, da cui dipendono funzionalmente gli operatori psichiatrici appartenenti all'organico di ciascun ente responsabile dei servizi di zona; tali operatori possono essere chiamati a prestare la loro attività in tutti i presidi e su tutto il territorio di competenza.

6. L'unità operativa di psichiatria del territorio dispone dei seguenti presidi:

a) centri psico-sociali per le attività ambulatoriali terapeutiche e riabilitative, nella misura di almeno uno per ogni U.S.S.L.;

b) un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, ubicato in un ospedale generale del territorio di competenza; l'indice dei posti letto per la degenza ospedaliera viene stabilito in 0,085 per mille abitanti, ed il numero di posti letto non può comunque essere inferiore a 7 e superiore a quanto previsto dalla normativa vigente;

c) uno o in via eccezionale due centri residenziali di terapie psichiatriche e di risocializzazione, con caratteristiche di comunità terapeutica socio-sanitaria per un minimo di 12 ed un massimo di 20 ospiti;

d) comunità protette per la lungo-assistenza socio-sanitaria, secondo necessità.

7. L'unità operativa ex ospedale psichiatrico, a seguito della riconversione dello stesso, dispone di:

a) comunità terapeutiche psichiatriche con finalità riabilitative, destinate ad ospitare ciascuna da un minimo di 25 ad un massimo di 35 soggetti già degenti;

b) comunità-alloggio socio-sanitarie sperimentali, secondo necessità.

8. Gli standards di personale per i presidi di cui ai precedenti commi sesto e settimo sono definiti nel progetto obiettivo previsto dal primo comma del presente articolo.

9. L'attività delle unità operative di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente quarto comma è organizzata mediante protocolli tecnico-operativi proposti dal primario responsabile e definiti di concerto tra gli uffici di direzione delle U.S.S.L. interessate, in conformità agli indirizzi programmatici risultanti dal progetto obiettivo di cui al precedente primo comma, nonchè agli ulteriori eventuali specifici indirizzi stabiliti, d'intesa tra loro, dai comitati di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona interessati.

Art. 4.

Adempimenti regionali

1. La struttura organizzativa ed il funzionamento del dipartimento di salute mentale saranno disciplinati con successiva legge regionale; a tal fine la giunta regionale presenta il relativo progetto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione della legge di cui al comma precedente, la giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) presenta la proposta di aggregazione funzionale delle U.S.S.L., da approvarsi con legge regionale, ai fini della costituzione delle unità operative e dell'individuazione dei relativi presidi;

b) approva la convenzione tipo per i ricoveri assistenziali presso istituti pubblici e privati nell'ambito del territorio regionale;

c) approva direttive per gli enti responsabili dei servizi di zona ai fini dello svolgimento coordinato delle attività delle unità operative di cui al precedente art. 3, quarto comma, lettere *a*), *b*) e *c*) per l'esercizio delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione previste dalla presente legge e dal piano sanitario regionale.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza prevista dal successivo art. 5, primo comma, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei contributi di cui alla stessa disposizione.

4. Il piano di riparto dei contributi di cui al successivo art. 5, secondo comma è approvato, con la medesima procedura, entro sessanta giorni dalla scadenza ivi prevista per l'emanazione dei provvedimenti di competenza degli enti responsabili dei servizi di zona.

Art. 5.

Adempimenti degli enti responsabili dei servizi di zona

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti responsabili dei servizi di zona trasmettono alla giunta regionale un programma di interventi ed il preventivo di spesa, articolato come segue:

a) relativamente ai centri psico-sociali, individuano le strutture necessarie, con l'indicazione degli interventi idonei ad adeguare le stesse alle previsioni del progetto obiettivo regionale in materia, allegando alla domanda di contributi il progetto di massima delle opere; provvedono alla ricognizione degli organici, evidenziando il personale in servizio e formulando le relative richieste integrative; propongono le iniziative di aggiornamento del personale;

b) relativamente ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura esistenti, indicano gli interventi necessari ad adeguare le strutture alle previsioni del progetto-obiettivo regionale in materia, allegando alla domanda di contributi il progetto di massima delle opere; propongono inoltre iniziative di aggiornamento del personale;

c) relativamente agli ex ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, formulano programmi per la loro riconversione, corredati da una ricognizione della pianta organica del personale e dai progetti delle opere edilizie necessarie, allegando i relativi preventivi di spesa propongono le iniziative di aggiornamento del personale;

d) per le iniziative sperimentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indicano gli interventi programmati ed i relativi oneri.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente art. 4, secondo comma, lettera *a*), gli enti responsabili dei servizi di zona indicati dalla predetta legge:

a) stipulano le convenzioni con gli altri enti responsabili dei servizi di zona aggregati funzionalmente per l'istituzione e la gestione unitaria dell'unità operativa di psichiatria del territorio nonchè, laddove previsto dalla predetta legge regionale, con gli eventuali enti ospedalieri non trasferiti e con le università, e ne trasmettono copia alla giunta regionale;

b) individuano le sedi e le strutture per i nuovi servizi di diagnosi e cura e per i centri residenziali di terapie psichiatriche e risocializzazione, previsti dalla sopracitata legge regionale; trasmettono alla giunta regionale i progetti di massima delle opere e le relative domande di contributo;

c) effettuano la ricognizione delle piante organiche evidenziando il personale esistente e formulando le richieste integrative nonchè le proposte di aggiornamento del personale.

Art. 6.

Norma finanziaria

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per il 1984 la spesa complessiva di lire 26.340 milioni di cui:

a) lire 8.000 milioni per i centri psico-sociali di cui al precedente art. 5, primo comma, lettera *a*);

b) lire 5.000 milioni per la realizzazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura di cui al precedente art. 5, primo comma, lettera *b*) e secondo comma, lettera *b*);

c) lire 5.000 milioni per gli ex ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici di cui al precedente art. 5, primo comma, lettera *c*);

d) lire 2.340 milioni per la realizzazione ed il completamento dei centri residenziali di terapie psichiatriche e risocializzazione di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera *b*);

e) lire 6.000 milioni per le iniziative sperimentali di cui al precedente art. 5, primo comma, lettera *d*).

Gli oneri per le attività gestionali attualmente svolte in materia psichiatrica, ivi incluse quelle di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera *a*), sono posti a carico del fondo sanitario regionale.

Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 26.340 milioni previsto dal precedente primo comma si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al cap. 1.2.8.1.1.1145 «Quota del fondo sanitario regionale per l'attuazione di programmi finalizzati ad impegni innovativi» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, l'utilizzazione della quota dell'assegnazione statale del fondo sanitario per l'attuazione dei programmi finalizzati ad impegni innovativi o, in carenza di detta assegnazione, l'utilizzazione della quota delle spese correnti del fondo sanitario nazionale, assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 dicembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *novembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *dicembre* 1984, *prot. n.* 20802/16281).

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. 68.

Modifica alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 31: «Diritto allo studio - Norme di attuazione».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 31 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. All'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 76, è aggiunta la lettera:

«*e*) eroga contributi per la realizzazione di attività di orientamento e di istruzione permanente collegate con la scuola nonché per l'istituzione di corsi di orientamento musicale».

Art. 2.

1. Al finanziamento degli oneri di cui al precedente articolo si provvede mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi al cap. 1.2.5.1.1.1046 la cui denominazione è così modificata: «Spese per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari, ad eccezione delle spese del sistema informativo e statistico e delle spese di assicurazione degli allievi e del personale scolastico».

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 12, primo comma, lettera *a*), e 13, primo e secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31, alla parte I, ambito 1, settore 2, finalità 5, attività 4, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 sarà istituito per memoria il cap. 1.1.2.5.4.1972 « Spese di assicurazione a favore degli alunni e del personale scolastico per la copertura dei rischi da infortuni di cui all'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 ».

3. Alla determinazione della spesa per le finalità previste dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 31, modificata dal precedente art. 1 della presente legge:

1) agli articoli 12, primo comma, lettera *a*), e 13, primo e secondo comma;

2) agli articoli 11, primo comma, lettere *a*), *b*) e *d*) e 12, primo comma, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*),

si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 è abrogato l'articolo 17, terzo e quarto comma, della citata legge regionale 20 marzo 1980, n. 31.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 dicembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 16 *novembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *dicembre* 1984, *prot. n.* 21102/16282).

(721)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100850600)